

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **14/1963** (ECLI:IT:COST:1963:14)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE**

Presidente: **AMBROSINI** - Redattore: - Relatore: **VERZI'**

Camera di Consiglio del **05/03/1963**; Decisione del **05/03/1963**

Deposito del **16/03/1963**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **1732**

Atti decisi:

N. 14

ORDINANZA 5 MARZO 1963

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1963.

Pubblicazione in "Gazzetta Ufficiale" n. 80 del 23 marzo 1963.

Pres. AMBROSINI - Rel. VERZÌ

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Prof. GASPARE AMBROSINI, Presidente - Prof. GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - Prof. ANTONINO PAPALDO - Prof. GIOVANNT CASSANDRO - Prof. BIAGIO PETROCELLI - Dott. ANTONIO MANCA - Prof. ALDO SANDULLI - Prof. GIUSEPPE BRANCA - Prof. MICHELE FRAGALI - Prof. COSTANTINO MORTATI - Prof. GIUSEPPE CHIARELLI - Dott. GIUSEPPE VERZÌ, Giudici,

ha deliberato in camera di consiglio la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, penultimo comma, seconda parte, del

D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, promosso con ordinanza emessa il 27 giugno 1962 dal Tribunale di Modena nel procedimento civile vertente tra Scapinelli Celso e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 182 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 24 novembre 1962.

Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del Giudice Giuseppe Verzi;

Ritenuto che il Tribunale di Modena, con ordinanza 27 giugno 1962, emessa nel procedimento civile vertente tra Scapinelli Celso e l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha sollevato la questione di legittimità costituzionale della norma contenuta nel penultimo comma, seconda parte, dell'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818 (legge delegata), in relazione agli artt. 27 e 37 della legge 4 aprile 1952, n. 218 (legge delegante), ed in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione;

che in detta ordinanza si fa presente che la questione - rilevante per la definizione del giudizio principale - non è manifestamente infondata, in quanto la norma impugnata stabilisce - per il pensionato che continui a prestare attività lavorativa - che i contributi (obbligatori: art. 27 citato) versati successivamente alla liquidazione del primo supplemento di pensione non comportano diritto ad ulteriore maggiorazione della pensione stessa; pone cioè una limitazione al diritto dell'assicurato, non contemplata nella legge 218 ed in particolare nell'art. 27 di essa. Conseguentemente non può ritenersi una norma di quelle delle quali il succitato art. 37 conferisce facoltà di emanazione al potere esecutivo: transitorie, di attuazione o di coordinamento con le altre vigenti disposizioni sulle assicurazioni sociali;

Considerato che, in pendenza del giudizio davanti alla Corte costituzionale è sopravvenuta la legge 12 agosto 1962, n. 1338, recante disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione della assicurazione per la invalidità e la vecchiaia; e questa legge stabilisce che "i contributi eventualmente versati dopo la decorrenza del primo supplemento, trascorsi due anni da questa, hanno diritto alla liquidazione di ulteriori supplementi". Ed, inoltre, abroga (art. 23) "con effetto dal 1 luglio 1962" l'art. 21 del D.P.R. 26 aprile 1957, n. 818, e prescrive (art. 26) che le nuove disposizioni "si applicano alle pensioni liquidate e da liquidare";

che occorre, conseguentemente, che il giudice del merito esamini se dette disposizioni siano applicabili al caso da decidere, e se, quindi, sussista tuttora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata con l'ordinanza del 27 giugno 1962;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Modena.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI.

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.